

MILANO, 3 LUGLIO 2023

**Spettabile
CLIENTELA**

OGGETTO: UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' CHE SPERIAMO FACCIA DA "APRIPISTA"

Spettabile Clientela,

spesso mi confidate i vs. disagi, per il fatto che un candidato rinuncia all'assunzione, magari il giorno prima dell'assunzione, o addirittura il giorno stesso dell'assunzione, quando magari avete atteso che svolgesse il regolare periodo di preavviso dal precedente datore di lavoro. Così facendo il candidato "scorretto" vi lascia scoperti, e vi costringe ad un nuovo e lungo lavoro di selezione non previsto, con disagi, problemi organizzativi e costi non previsti. Sono situazioni che, purtroppo, si verificano sempre con maggior frequenza. Ebbene, ci sono novità in merito, come segue:

Con

[sentenza del 21 marzo 2023](#), il Tribunale di Forlì ha confermato la legittimità della clausola penale apposta alla lettera di assunzione per il caso in cui il lavoratore non prenda servizio alla data di inizio dell'attività lavorativa concordata dalle parti, anche quando l'assunzione sia soggetta a un periodo di prova, non essendo applicabile, prima della effettiva presa di servizio, il relativo regime di libera recedibilità. Il Tribunale ha inoltre rigettato la richiesta di riduzione equitativa della penale (quantificata in sei mensilità della retribuzione) avuto riguardo all'interesse del creditore sia al momento della stipulazione della lettera di assunzione sia al momento in cui l'obbligo presidiato dalla penale è rimasto definitivamente inadempito.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

1

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

La sentenza del Tribunale di Forlì del 21 marzo 2023, concernente l'esame di una **promessa di assunzione** che considerasse un futuro rapporto dirigenziale, consente di ritenere legittima l'apposizione di una clausola penale (ed effetti derivati) laddove il dirigente, nel caso di specie, essendosi obbligato a prendere servizio, non vi proceda. Il tutto nonostante la previsione, contenuta nella promessa in discussione, di un patto di prova.

In un periodo in cui reclutare collaboratori appare sempre più complesso (per mille motivazioni oramai note) ha avuto risonanza un'ordinanza del **Tribunale di Forlì** del 21 marzo 2023 in tema di legittima apposizione di una clausola penale all'interno di una promessa di assunzione, laddove la stessa contemplasse altresì un periodo di prova ex art 2096 c.c. .

Come si sono svolti i fatti: la società aveva sottoposto al candidato prescelto una lettera di impegno all'assunzione che conteneva una clausola denominata "clausola di rispetto della data concordata di presa in servizio" e che prevedeva il pagamento di una penale -parametrata all'indennità sostitutiva del preavviso – nel caso di mancato inizio dell'attività lavorativa per la data concordata per l'inizio del rapporto di lavoro. E l'impegno era stato sottoscritto per accettazione dal candidato.

Però, a distanza di tempo, la persona ha cambiato idea e ha comunicato alla società che non era più sua intenzione intraprendere la nuova carriera professionale.

La società non ha potuto che prendere atto di tale volontà e ha chiesto il pagamento della penale contrattualmente prevista.



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

L'interessato si è opposto alla richiesta della società sostenendo, tra le altre cose, che il patto di prova e la clausola penale sono previsioni tra loro incongrue poiché il patto attribuisce ad entrambe le parti del contratto la facoltà, entro un certo periodo di tempo, di recedere liberamente e senza obbligo di indennizzo.

Il Tribunale di Forlì ha risolto la questione affermando la validità della clausola penale. Secondo il giudice, *“se è vero, infatti, che la disciplina del contratto di lavoro segue un regime speciale ai sensi del libro V del c.c., è pur vero che anche in questa materia rimane vigente il principio di autonomia contrattuale delle parti, così come stabilito all’art. 1322 c.c. Nel caso di specie, la clausola che stabilisce il pagamento di una penale e la risoluzione del contratto stabilito tra le parti qualora il ricorrente non prenda servizio alla data stabilita, è chiara espressione della relativa autonomia contrattuale”*. E prosegue che è infondata *“l’eccezione di incompatibilità con la previsione del patto di prova. Le due previsioni, infatti, hanno oggetto e finalità differenti e, nel caso di specie, sono volte a tutelare due momenti differenti del rapporto di lavoro. La previsione dell’applicazione della penale e la clausola risolutiva espressa nel contratto ..., infatti, afferivano ad un momento precedente all’effettiva presa di servizio, tutelando l’interesse della società all’assunzione del ricorrente e al risarcimento forfettario del danno da eventuale inadempimento dell’impegno di prendere servizio alla data concordata. Il patto di prova, invece, ... doveva trovare attuazione al momento della presa in servizio del ricorrente, rispondendo ad un interesse differente e specifico delle parti, quello di saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il datore di lavoro primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, verificando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. Perché si possa invocare la libera recedibilità prevista per il periodo di prova ai sensi dell’art. 2096 c.c., è però necessario che il rapporto si sia costituito e che le parti abbiano consentito e svolto l’esperimento che forma oggetto del patto di prova”*.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

3

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

E' un passo importante in avanti, e abbiamo ritenuto importante mettervi al corrente. Per le prossime lettere di impegno di assunzione, ne possiamo parlare e vedere di modulare una penale al caso specifico. Buon lavoro.

DOTT. MONICA MELANI CDL

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015